

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1684-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

(Relatore: **ROTIROTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**AMATO**)

DAL MINISTRO DEL TESORO

(**BARUCCI**)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(**GORIA**)

Presentato il 7 ottobre 1992

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica

Presentata alla Presidenza il 6 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione economica del Paese ha richiesto e richiede in modo sempre più pressante, l'adozione di drastici provvedimenti che, incidendo sulla spesa, riportino la nostra economia a livelli che le competono.

I processi sommari e di parte sulle responsabilità della situazione possono avere come unico risultato negativo di ritardare una manovra ormai indilazionabile per evitare l'aggravarsi di una crisi con conseguenze tali quali abbiamo già avuto modo di valutare in occasione della recente crisi valutaria.

Un appello al senso di responsabilità degli onorevoli colleghi di tutti i gruppi è quindi doveroso; la maggioranza di Governo porterà per intero il peso della responsabilità di scelte anche impopolari e coerentemente affronterà anche le conseguenze politiche di un programma che rappresenta una vera e propria inversione di tendenza con il passato, con la certezza che le scelte fatte sono il risultato di un'attenta e scrupolosa discussione il cui unico fine è il risanamento della finanza pubblica e l'interesse collettivo.

L'approvazione del disegno di legge in esame rappresenta un momento indispensabile nella manovra di risanamento della finanza pubblica che il Governo ha individuato come obiettivo primario e come ragion d'essere della propria esistenza.

Le scelte adottate dal Governo in materia di finanza pubblica tendono ad assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi di bilancio.

Le disposizioni adottate, anche se potrebbero apparire severe, radicali ed impopolari vanno correttamente valutate in relazione all'attuale situazione economica interna ed internazionale.

L'insieme di tutti i provvedimenti in materia di finanza pubblica, di previdenza, di sanità, di pubblico impiego, nonché le disposizioni fiscali, le misure tendenti a ridurre il disavanzo hanno come loro unico obiettivo, pur tra contestazioni che non sempre trovano una valida giustificazione, di riportare stabilità e credibilità nella nostra economia.

In effetti il Paese ha vissuto per lungo tempo al di sopra delle proprie disponibilità finanziarie ed il deficit pubblico ha raggiunto livelli allarmanti non imputabili però esclusivamente alla degenerazione del sistema politico. Non certo a cuor leggero il Governo si accinge a varare misure che richiederanno sacrifici, anche se in misura diversa, a tutti i cittadini della Repubblica.

Le discussioni di questi ultimi tempi, pur partendo generalmente da una forte preoccupazione sulla gravità dello stato della nostra economia, hanno portato a conclusioni talmente divergenti riducendo la concreta possibilità di intese allargate e ponendo al centro del dibattito politico il problema di fondo sull'opportunità che sia questo Esecutivo o meno a condurre una manovra economica che segna una forte svolta rispetto al passato.

L'approvazione del provvedimento in esame è dunque un atto indispensabile e necessario per avviare un vero risanamento della nostra economia e per stabilire nel nostro Paese la fiducia nelle possibilità di riattivare i meccanismi di sviluppo sociale ed economico.

Il disegno di legge in esame, come è noto, costituisce provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1993, ed è stato presentato dal Governo contestualmente al disegno di legge finan-

ziaria al fine dell'adozione di misure incisive e di immediata operatività nel settore della finanza pubblica, volte ad affiancare le disposizioni contenute nel medesimo disegno di legge finanziaria, assicurando il pieno conseguimento degli obiettivi di bilancio. In particolare, con il provvedimento in esame si tende a perseguire con maggiore efficacia, in una situazione di rilevanti difficoltà interne ed internazionali, l'obiettivo della riduzione del disavanzo dei conti pubblici, che potrebbe, in assenza di ulteriori interventi, essere compromesso dal peggioramento della congiuntura economica internazionale e dalle forti tensioni che caratterizzano il mercato finanziario, con i conseguenti riflessi fortemente negativi sul livello dei tassi di interesse interni.

È quindi alla luce di tali finalità di preminente interesse pubblico che vanno valutati la portata ed il significato delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge, talune delle quali potrebbero apparire severe ed anche radicali, ma di cui non va dimenticata la funzione, assolutamente prioritaria nella presente, difficile situazione, di energico contributo al risanamento dei conti della finanza pubblica. Questo aspetto è stato tenuto sempre ben presente dalla V Commissione nel corso dell'esame in sede referente, di modo che le modifiche introdotte in Commissione al testo presentato dal Governo ne rafforzano ed affinano l'impianto normativo senza però modificarne il significato nell'ambito della manovra correttiva impostata dall'Esecutivo; tali modifiche, infatti, costituiscono miglioramenti e razionalizzazioni delle disposizioni originarie, ma non incidono sugli aspetti strettamente economico-finanziari delle stesse, lasciando immutato l'apporto del disegno di legge al risanamento dei conti della finanza pubblica.

In particolare, una costante attenzione è stata posta dalla Commissione nell'assicurare l'applicazione dei vincoli conseguenti alle regole adottate per l'esame dei provvedimenti collegati, sulla base della risoluzione approvata sul Documento di programmazione economico-finanziaria e del parere sul contenuto proprio del dise-

gno di legge finanziaria, espresso dalla Commissione il 4 ottobre. La risoluzione prevede infatti che i provvedimenti collegati non possono includere norme che non siano direttamente rivolte al contenimento del disavanzo in termini di competenza o di cassa, e che gli stessi debbano mantenere l'effetto finanziario di riduzione del disavanzo ad essi attribuito, al fine di rispettare i saldi stabiliti come limite per la legge finanziaria dalla stessa risoluzione. Alla stregua di tali regole la Commissione ha deliberato di proporre all'Assemblea lo stralcio di talune disposizioni del testo in esame, e precisamente del comma 8 dell'articolo 1 e dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2, in relazione al contenuto delle disposizioni medesime, che sarà dettagliatamente esaminato tra breve.

Al fine di incidere sulla dimensione del fabbisogno, il comma 1 dell'articolo 1 sospende fino al 31 dicembre 1993 la facoltà di contrarre i mutui con il concorso, anche parziale, dello Stato, relativa alle leggi elencate alle lettere dalla a) alla f) del comma stesso. Si tratta comunque di sospensione e non di soppressione; viene pertanto previsto che le somme relative alle predette autorizzazioni di spesa per il 1993 siano iscritte in bilancio "nell'esercizio successivo a quello di scadenza delle autorizzazioni medesime". I provvedimenti a cui si riferiscono le singole lettere del comma 1 sono i seguenti:

a) la legge 24 marzo 1989, n. 122, diretta a risolvere il problema dei parcheggi nelle aree urbane ed a favorirne il decongestionamento. Per gli interventi da essa previsti il limite di impegno complessivo — e oggetto di sospensione ai sensi del disegno di legge in esame — è pari a 350 miliardi;

b) la legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante interventi nel settore del trasporto rapido e di massa (in particolare, per la realizzazione di metropolitane leggere). A tal fine sono autorizzati limiti di impegno trentennali di 175 miliardi per il 1993 e di ulteriori 50 miliardi per il 1994;

c) la legge 4 agosto 1990, n. 240, per la realizzazione di interventi per la realizzazione di interporti finalizzati al tra-

sporto merci ed in favore dell'intermodalità in base ai quali era possibile contrarre mutui per un importo determinato per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, per un totale di 700 miliardi di lire. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi per il 1989, 25 miliardi per il 1990; 10 miliardi per il 1991; 15 miliardi per il 1992 e 15 miliardi per il 1993;

d) la legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante disposizioni in materia di trasporti. Tale legge prevede interventi di razionalizzazione delle spese e di finanziamento nei diversi settori di trasporto. Il volume massimo di tali operazioni è stabilito in 983 miliardi negli esercizi dal 1990 al 1993; la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame quantifica la relativa riduzione di spesa in 65 miliardi;

e) la legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1990), articolo 4, comma 3, lettera b, che autorizza l'Ente Ferrovie dello Stato a contrarre mutui fino all'ammontare di 5.000 miliardi ripartendoli in ragione di 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e 3.000 miliardi quale quota per il 1993 per l'attuazione del programma poliennale di investimenti. Gli oneri per capitali ed interessi a carico dello Stato venivano quantificati in lire 650 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La lettera e) del comma 1 dell'articolo in esame sospende la facoltà di contrarre mutui limitatamente a parte dei mutui autorizzati per il 1992. Più precisamente la norma si riferisce all'importo di 1.000 miliardi specificando che la sospensione deve essere proporzionalmente ripartita tra le quote indicate dalla legge finanziaria: la sospensione graverà pertanto per 2/5 sui mutui per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e per 3/5 sull'attuazione del programma poliennale di investimenti. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame quantifica la riduzione di spesa in 130 miliardi;

f) gli articoli 1 e 7 del D.L. 14 agosto 1992, n. 363, di rifinanziamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. I mutui di cui alle citate disposizioni possono essere contratti per un importo complessivo di 10.000 miliardi di lire, in ragione di 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e 1.000 miliardi per il 1995. La sospensione disposta dall'art. 1, comma 1, lettera f) del disegno di legge in esame riguarda il 50 per cento delle quote di mutui autorizzate per gli anni 1992 e 1993; la relativa riduzione di spesa in favore del bilancio dello Stato per il 1993 viene quantificata dalla relazione tecnica allegata al ddl medesimo in 225 miliardi di lire.

Il comma 2 dell'articolo 1, nella prospettiva di consentire l'attuazione "complementare" di alcuni interventi mediante il ricorso a forme di autofinanziamento, autorizza comunque i soggetti interessati alla realizzazione delle opere previste rispettivamente dalle leggi 122/1989 e 211/1992, a provvedere ai relativi costi con il ricorso a capitoli propri, ovvero con l'apporto di capitoli di altri soggetti ovvero con i proventi derivanti dall'esercizio; a queste modalità di finanziamento la Commissione ha aggiunto anche l'introduzione di regimi tariffari in grado di assicurare la redditività del capitale investito. Gli interventi considerati sono rispettivamente quelli relativi alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi (*ex lege* n. 122/1989) e quelli finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico e all'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci, nonché alla realizzazione di sistemi ferroviari passanti e collegamenti tramite metropolitane leggere con aree aeroportuali, espositive e universitarie.

Il comma in esame fa espressamente salve le competenze, le procedure e le modalità di approvazione e di attuazione dei programmi di intervento, come previsto dalle leggi 122/1989 e 211/1992. Il complesso degli interventi disposti dai primi due commi dell'art. 1 in esame

verrebbe a tradursi in un minor ricorso per il 1993 al sistema creditizio valutabile in circa 13.000 miliardi di lire.

Ad essi andrebbero aggiunti, ai sensi del successivo comma 3, i 15 miliardi dell'autorizzazione di spesa relativa alla costituzione della Commissione prevista dall'articolo 6 della legge 21/1992, recante "Interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa". Tale Commissione era stata istituita per l'esercizio delle competenze di alta vigilanza sulla esecuzione dei lavori relativi ai programmi di intervento per l'ammodernamento, l'ampliamento e l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa, previsti dalla legge medesima. La disposizione in esame è stata modificata dalla Commissione Bilancio al fine di precisarne la portata, che, limitata nel testo del Governo alla soppressione della sola autorizzazione di spesa, si estende nel testo della Commissione alla abrogazione dell'intero articolo 6 della legge suddetta.

Il comma 4 dell'art. 1 del disegno di legge in esame esclude comunque dalla sospensione gli atti già perfezionati alla data di entrata in vigore della legge; in particolare, relativamente alle leggi indicate al comma 1, viene fatta salva l'efficacia di convenzioni, atti di impegno o contratti di mutuo già stipulati.

Il successivo comma 5 proroga al 31.12.1993 la disposizione del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 333/1992, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, con la quale veniva sospesa fino al 31.12.1992 l'applicazione dell'intera normativa che prevede la concessione di mutui con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, a favore di Regioni, Province ed altri Enti locali, Aziende degli Enti locali e loro consorzi, con esclusione delle norme relative all'esecuzione di interventi giudicati assolutamente prioritari. Si tratta delle disposizioni che accordano il concorso dello Stato sui mutui di cui alle leggi speciali che prevedono interventi nel settore della giustizia, per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, per l'impiantistica sportiva, per i programmi di meta-

nizzazione del Mezzogiorno, per la lotta contro l'AIDS, per il finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del trasporto locale; a quelle descritte, il comma in esame aggiunge le ulteriori categorie dei mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge n. 430/1991, e dei mutui per il finanziamento degli oneri del contratto degli autoferrotranvieri di cui al D.L. n. 24/1991, convertito nella legge n. 97/1991.

L'ultimo periodo del comma 1 del DL 333/1992 dispone infine che i mutui già concessi alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame continuano ad essere disciplinati dalla normativa in base alla quale sono stati assunti.

La relazione tecnica al ddl 1684 in esame valuta un miglioramento del saldo netto da finanziare per effetto di quanto disposto dal comma 5, in complessivi 1.300 miliardi per il 1994. L'anno in cui si produrranno effetti per il bilancio statale è quello di inizio di ammortamento dei mutui che - per quelli contratti da enti territoriali - decorre dall'anno successivo alla concessione (o al relativo contratto).

Il comma 6 dell'art. 1 in esame dispone che le annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per il 1993, in relazione ai limiti di impegno autorizzati dalle norme elencate nel comma medesimo, siano conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità di ciascun limite di impegno. Tenuto conto dell'ammontare delle quote annuali di tali limiti di impegno, la riduzione complessiva di spesa recata dalla norma è quantificabile, come indicato nella relazione tecnica al disegno di legge in esame, in 1.715 miliardi per l'esercizio 1993.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui al comma 7, relativo alla proroga dei contributi GESCAL, i contributi prorogati dal comma in esame fino al periodo di paga in corso al 31.12.1995 sono quelli dovuti, per un periodo di sette anni, alla ex-GESCAL ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60: "Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e istituzione di un programma decennale di

costruzione di alloggi per i lavoratori". L'obbligo di versamento dei contributi, dopo la scadenza prevista dalla legge istitutiva, ha subito numerose proroghe, sopravvivendo alla stessa liquidazione della GESCAL (legge 19.1.1974, n. 9). Da ultimo, la legge finanziaria per il 1988, legge 11.3.1988, n. 67, all'art. 22 comma 1, ne ha disposto la proroga fino al periodo di paga in corso al 31.12.1992. Il comma 2 del medesimo articolo 22 ha previsto che i predetti contributi siano riversati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari a 1.250 miliardi, per l'anno 1988, e a 1.000 miliardi annui per gli anni dal 1989 al 1992.

La norma di cui al comma 8 dell'art. 1 del disegno di legge in esame, di cui la Commissione Bilancio chiede lo stralcio all'Assemblea, reca una parziale riformulazione dell'art. 2, comma 1, della legge n. 179 del 17 febbraio 1992 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica", nell'intento di porre fine ad alcuni dubbi interpretativi, che hanno in parte bloccato l'operatività della legge medesima, la quale dispone modifiche ed integrazioni alla legge n. 457/78 "Norme per l'edilizia residenziale". Quest'ultima legge, diretta all'attuazione di un piano decennale di edilizia residenziale, all'art. 16 ha previsto la concessione di mutui agevolati, assistiti dal contributo dello Stato, per la realizzazione delle nuove abitazioni.

Con la norma in esame si intende modificare il comma 1, dell'art. 2 della citata legge n. 179/92: si prevede, in primo luogo, che la concessione dei contributi statali sia effettuata per le finalità di cui all'art. 22 della legge n. 67/88. Inoltre, in luogo del "contributo dello Stato" per 80 miliardi nel triennio 1992-94, si dispone la concessione di "contributi venticinquennali dello Stato" fissati in "lire 10 miliardi per il 1992, lire 10 miliardi per il 1993 e lire 30 miliardi per il 1994". La norma in esame determinerebbe pertanto, per il triennio 1993-95, un maggior onere, quantificabile in 20 miliardi per il 1993, 10 miliardi per il 1994 e 20 miliardi per il 1995, così come indicato nella relazione

tecnica al disegno di legge in esame. Come ho avuto occasione di anticipare, la Commissione Bilancio ha deliberato di proporre all'Assemblea lo stralcio di questa disposizione, che appare chiaramente estranea al contenuto proprio dei provvedimenti collegati inteso come complesso di misure rivolte al contenimento del disavanzo.

Il comma 9 dell'art. 1 stabilisce infine che l'ammortamento dei mutui destinati ai ripiani della maggiore spesa sanitaria 1987, 1988, 1990 e 1991, non ancora stipulati dalle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge, decorra dall'anno successivo a quello in cui si perfezionano i relativi contratti, e comunque non prima del 1° gennaio 1994.

Gli oneri di ammortamento dei mutui a carico del bilancio dello Stato, destinati a ripiani della spesa sanitaria per l'anno 1993 sarebbero ammontati a 4.663 miliardi; i mutui contratti dalle regioni ammontano a 363 miliardi (già iscritti nel Fondo sanitario nazionale di parte corrente per il 1993); la minore spesa derivante dal comma è di lire 4.300 miliardi.

L'articolo 2 è stato profondamente modificato dalla Commissione Bilancio, anche a seguito della valutazione dei pareri espressi in merito dalla Commissione ambiente e dalla Commissione finanze, che erano risultati favorevoli ma subordinatamente a talune condizioni. In particolare, per quanto riguarda la Commissione ambiente, la prima di tali condizioni tendeva ad attuare con modalità diverse da quelle di cui all'originario testo governativo il principio ivi affermato che "chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a corrispondere un indennizzo adeguato"; diversa rispetto al testo del Governo era altresì la destinazione dei relativi proventi. Oltre che dall'opportunità di tener conto di tali pareri, le modifiche all'articolo in esame sono state dettate dall'intento di rendere tra loro compatibili le diverse proposte emendative avanzate da più gruppi parlamentari; l'attuale formulazione dell'articolo 2 mantiene pertanto la struttura dell'articolo proposto dal Governo, rivestendo peraltro un carattere di

maggiore concretezza rispetto al testo originario.

Il comma 1 dell'art. 2, nella formulazione adottata dalla Commissione Bilancio, conferisce al Governo, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione ed in aderenza al principio che ispira l'azione della Comunità europea nel settore, una delega legislativa al fine di introdurre una nuova disciplina dei canoni di concessione delle acque pubbliche, delle tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura, delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti, e degli oneri dovuti per lo svolgimento dell'attività di cava. È previsto altresì il monitoraggio delle acque pubbliche utilizzate a fini irrigui e delle acque di fognatura.

La previsione di criteri e metodi innovativi nella determinazione degli importi di canoni e tariffe nei suddetti settori si propone l'obiettivo di introdurre un sistema razionale di gestione delle risorse naturali. Il patrimonio naturale viene considerato non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto l'aspetto qualitativo. La norma in esame si propone, infatti, di conseguire un obiettivo di "risparmio" nell'utilizzazione delle risorse, considerando l'ambiente come patrimonio non illimitatamente disponibile, e quindi come "bene" in senso economico, e allo stesso tempo mira al raggiungimento di un sistema di gestione che tenga conto delle peculiari qualità delle risorse naturali, imponendo un uso "qualificato" dei beni naturali. La norma prevede, pertanto, l'applicazione concreta ai settori in esame del principio in base al quale i soggetti responsabili delle alterazioni delle condizioni ambientali sono tenuti a sopportare i costi derivanti dagli interventi necessari a ripristinare e a salvaguardare l'equilibrio del patrimonio ambientale.

I principi e i criteri direttivi della delega riguardano la disciplina dei canoni di concessione delle acque pubbliche, delle tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura, compresi gli oneri di depurazione, delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, degli oneri per l'esercizio dell'attività di cava.

Il comma 2 dell'art. 2 detta disposizioni relative alla destinazione delle maggiori risorse derivanti dalla rideterminazione delle tariffe nei settori indicati dal 1 comma.

In particolare si prevede che le maggiori risorse derivanti dalla nuova disciplina sui canoni di concessione delle acque pubbliche siano destinate alle finalità indicate dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", che tra gli altri scopi si propone l'obiettivo di realizzare il risanamento delle acque, e di garantire una fruizione e una gestione del patrimonio idrico conforme ad usi di razionale sviluppo economico e sociale; l'importo dei canoni di concessione relativi agli usi irrigui è destinato invece agli interventi di razionalizzazione dell'impiego delle acque per attività agricole.

Le maggiori risorse derivanti dall'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura e degli oneri di depurazione, e delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti sono destinate a finanziare opere di gestione e programmi di investimento relativi ai medesimi servizi.

Infine le risorse derivanti dagli oneri per l'attività di cava vengono destinate ad interventi di bonifici e salvaguardia ambientale. Il comma 2 prevede inoltre che, qualora l'utilizzazione stabilita non sia realizzata entro due anni dai soggetti competenti, le somme siano destinate alle medesime finalità dal Ministro dell'Ambiente.

Per i successivi commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2, come si è anticipato, la Commissione Bilancio ha deliberato di proporre lo stralcio all'Assemblea. Anche le disposizioni in essi contenute, infatti, non prevedono misure rivolte al contenimento del disavanzo: ricordo che il comma 3 dell'art. 2 prevede la possibilità che le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente per l'anno 1992 siano impegnate negli anni 1993 e 1994. Attualmente, secondo i dati forniti dal Sistema Informativo della Ragioneria generale dello

Stato sui residui relativi allo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, rispetto al totale iniziale di 3.645 miliardi, risulta all'8 ottobre 1992 un ammontare di residui di stanziamento, vale a dire di somme iscritte in conto residui e non ancora impegnate, pari a 766,6 miliardi, di cui 40,5 miliardi relativi a spese di parte corrente e 726,1 miliardi relativi a spese in conto capitale.

I commi 4 e 5 dell'art. 2 disciplinano poi i tempi e i modi di emanazione dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'Ambiente necessari ai fini dell'individuazione ed attuazione delle finalità cui destinare le risorse derivanti dall'applicazione del 3 comma.

I commi suddetti mirano dunque ad introdurre una deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, finalizzata a garantire al Ministero dell'ambiente una maggiore capacità di spesa per gli anni 1993 e 1994. Per quanto l'intento delle disposizioni in oggetto possa risultare condivisibile, il disegno di legge collegato al nostro esame non può per sua natura contenere norme siffatte; pertanto, l'operazione delineata nel testo originario potrà essere utilmente attuata con altro strumento legislativo. In particolare, un emendamento al disegno di legge di bilancio, che la Commissione si riserva di presentare in sede di esame del medesimo, potrà conseguire nel migliore dei modi lo scopo suddetto.

La Commissione Bilancio ha inoltre aggiunto, in fine dell'art. 2, i commi 7 ed 8: il primo dispone l'applicazione dei nuovi importi di canoni, tariffe ed oneri in materia ambientale a decorrere dal 1° gennaio 1994, per evitare un impatto inflazionistico derivante per il 1993 dalle illustrate disposizioni; il comma 8 autorizza il Governo ad emanare le necessarie disposizioni per il raccordo tra le norme contenute nel testo al nostro esame e quelle da emanarsi in base alla legge-delega n. 421/1992.

Con l'articolo 3 del testo in esame, al fine di corrispondere alle esigenze dell'edilizia universitaria, si dispone, al comma 1, che, per gli anni 1993 e 1994, gli enti ed

istituti di previdenza debbano destinare in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale, una ulteriore quota non inferiore al 25% dei fondi annualmente disponibili, in aggiunta alle quote già destinate ad investimenti immobiliari secondo la normativa vigente; alle esigenze di edilizia universitaria, il riferimento alle quali era già contenuto nel testo presentato dal Governo, la Commissione Bilancio ha poi aggiunto quelle degli istituti pubblici di ricerca. Detti immobili dovranno poi essere concessi in uso, anche mediante locazione finanziaria, agli enti interessati. Con un'altra, significativa innovazione adottata dalla Commissione, le università potranno far fronte ai relativi oneri con le proprie disponibilità di bilancio e anche di cassa.

Il comma 2 demanda la definizione delle modalità e dei criteri attuativi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro del Tesoro, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge.

Con la norma di cui all'articolo 4, comma 1 si intende ridurre il fenomeno del personale docente in soprannumero, pur salvaguardando le effettive esigenze dell'espletamento dell'attività didattica. A tal fine si dispone un parziale blocco del *turn-over* nel comparto scuola, limitatamente ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive, di cui si prevede la copertura, per l'anno scolastico 1993-94, solo nella misura dell'80% della loro consistenza ed esclusivamente per posti che altrimenti andrebbero coperti con supplenze annuali.

Tali dotazioni organiche aggiuntive, a norma dell'art. 13 della L. 20-5-1982, n. 270, risultano da un aumento percentuale medio del 5% della consistenza delle dotazioni organiche provinciali della scuola materna, elementare e media, nonché di quelle dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte. La relazione tecnica premessa al disegno di legge stima che, in conseguenza del

comma 1 in esame, nell'anno scolastico 1993-94 non saranno coperte circa 2.750 vacanze di organico, con una minore spesa di 98 miliardi annui.

La norma di cui al comma 2 è a sua volta finalizzata ad un maggiore contenimento delle spese per supplenze temporanee, limitando l'utilizzazione del personale docente di ruolo in funzioni diverse da quelle d'istituto. Viene quindi proposta una modifica all'art. 65 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, che autorizza il personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola di ogni ordine e grado ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali.

Con la norma in esame, per l'anno scolastico 1993-94 sono autorizzati soltanto gli incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e fino ad un numero "non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-92". Possono essere concesse autorizzazioni per incarichi da espletare presso enti pubblici, Stati od enti stranieri, organismi od enti internazionali, con assegni a carico dell'ente interessato. Quanto agli assegnatari di borse di studio, valgono le disposizioni di cui all'art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476 in materia di dottorato di ricerca e borse di studio presso le Università, a norma del quale il pubblico dipendente è collocato per il periodo corrispondente, senza stipendio, in congedo straordinario, utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

La relazione tecnica, premessa al disegno di legge, valuta che in media sono esonerate dal servizio per l'intero anno scolastico 60 unità e che gli esonerati concessi per periodi non inferiori a quattro mesi sono circa 1.000, stimando la minor spesa derivante dalle 530 mancate autorizzazioni in 12 miliardi l'anno.

Con la disposizione di cui al comma 3 si intende realizzare un'economia per le

spese relative alle supplenze temporanee da conferire per la sostituzione del personale direttivo e docente, nominato nelle commissioni di concorso. A tal fine viene disposta un'ulteriore proroga di un anno scolastico delle graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami, banditi in prima applicazione degli artt. 2 e 4 del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in L. 27 dicembre 1989, n. 417. Tale normativa, come è noto, ha istituito il cosiddetto "doppio canale" di reclutamento, stabilendo che i posti disponibili per il personale docente delle scuole siano assegnati per il 50% mediante concorso per titoli ed esami e, per il rimanente 50%, mediante concorso per soli titoli; quest'ultimo è riservato ai docenti che siano in possesso della necessaria abilitazione e che abbiano insegnato nel triennio precedente per almeno 360 giorni. Con L. 11 febbraio 1992, n. 151 si è già provveduto a prorogare di un anno scolastico, quello 1992-1993, la validità delle graduatorie per i concorsi indetti in prima applicazione, sia per titoli ed esami che per soli titoli, rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura delle cattedre e posti vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico suddetto.

L'ulteriore proroga è disposta dal comma in esame esclusivamente per le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami. Le economie conseguenti alla mancata necessità di sostituire i docenti da impegnare nelle commissioni di nuovi concorsi, sono quantificate dalla relazione tecnica in 168 miliardi.

Con il comma 4 dell'art. 4 in esame, si specifica che la disciplina vigente in materia di ricongiungimento al coniuge per trasferimento di personale militare trova applicazione solo per i trasferimenti disposti nell'ambito del territorio nazionale e ciò al fine di evitare dilatazioni della spesa, per effetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali.

Nel caso invece di trasferimenti di personale militare all'estero, continuano ad applicarsi le disposizioni della L. 11 febbraio 1980, n. 26, che consentono al coniuge, dipendente dello Stato, di richie-

dere la collocazione in aspettativa, qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località del trasferimento.

Il comma 5 riguarda infine la valutazione dei benefici combattentistici contemplati dall'art. 1 della L. 24 maggio 1970, n. 336, in sede di ricostruzione di carriera e di concessione di miglioramenti economici previsti da disposizioni a carattere generale. Tale articolo prevede, infatti, la possibilità, per i pubblici dipendenti ex-combattenti, orfani o vedove di guerra, di chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza, la valutazione di due anni (o, se più favorevole, del periodo trascorso in guerra o per ricovero da ferite da guerra) ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio.

Con il comma 5 in esame, si intende risparmiare i maggiori oneri derivanti da una valutazione con effetto retroattivo delle maggiori anzianità, stabilendo che non si procede al computo delle stesse in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. I maggiori trattamenti eventualmente spettanti o già in godimento, per effetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali, vengono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

Il comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame stabilisce il nuovo regime giuridico degli alloggi di servizio dell'Amministrazione postale, assoggettandoli al regime degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La norma, come modificata dalla Commissione (che ha escluso gli alloggi da costruire, lasciando il riferimento solo a quelli già in essere), reca una disciplina per tutti gli alloggi di servizio, costruiti o acquistati in base alla legislazione vigente. In particolare sono considerati dal comma in esame:

a) gli alloggi costruiti o acquisiti in base alla legge 227/1975, che, nell'ambito di un piano pluriennale di sviluppo e po-

tenziamento dei servizi postali e di telecomunicazione per complessivi 830 miliardi, destinava 180 miliardi per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (art. 2);

b) gli alloggi di servizio costruiti o acquisiti in base alla legge 39/1982 che, nell'ambito di un programma di interventi straordinari per complessivi 2.750 miliardi annui dal 1982 al 1987, destinava, fra l'altro, 450 miliardi per alloggi da assegnare ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e, nell'ambito di un programma per 400 miliardi nel periodo 1982-87, stanziava 100 miliardi per alloggi da destinare ai dipendenti dell'ASST.

Il comma 2 autorizza l'Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni a cedere i propri alloggi di servizio ai dipendenti. Non essendo menzionata l'ASST, agli alloggi di tale azienda la norma non è applicabile.

I soggetti beneficiari della cessione vengono individuati anzitutto negli assegnatari e loro aventi causa alla data di entrata in vigore della legge. Viene più precisamente stabilita una priorità di tali soggetti nella cessione. Non essendo previsto alcun limite dovrebbe ritenersi ammissibile la cessione "con priorità" ad ogni "avente causa".

La norma di cui al comma 3 dell'articolo in esame estende le modalità di determinazione del prezzo di cessione, stabilite dall'art. 28, comma 8, della legge n. 412/91, alla vendita delle unità abitative dell'Amministrazione delle poste.

L'art. 28 suddetto consente l'alienazione di fabbricati, costituiti dagli "alloggi di edilizia residenziale pubblica" a favore di assegnatari che abbiano in uso l'alloggio, in qualità di locatari, da oltre un decennio e che non risultino in mora con il pagamento dei canoni e delle spese. I piani di cessione sono predisposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni, che adottano anche le misure volte ad assicurare la mobilità degli inquilini che non

intendano acquistare gli alloggi posti in vendita.

Il comma 8 dell'art. 28 stabilisce poi che, per tutte le modalità di cessione previste, il prezzo è costituito dal valore catastale di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991 e successivi aggiornamenti, con esclusione delle riduzioni di carattere oggettivo. Con il decreto ministeriale citato sono state determinate le nuove tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane, in applicazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990.

Il ricavato della vendita degli alloggi, depurato dei costi connessi alla cessione dei beni, è destinato, dal comma 4, alla riduzione del disavanzo di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. La relazione tecnica del Ddl in esame stima il ricavato della vendita in un gettito annuo di 100 miliardi.

Circa le modalità per la cessione, il comma 5 ne prevede la fissazione con decreto interministeriale da parte dei Ministri delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Viene comunque indicata come soluzione eventuale quella di incaricare apposite "società di compravendita" per procedere alla vendita degli immobili (comma 4).

L'articolo 6 prevede un'ulteriore riduzione per il 1993 delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate alle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, e alle province autonome di Trento e Bolzano. La Commissione Bilancio ha introdotto talune modifiche mirate a redistribuire tra le regioni interessate le riduzioni previste e, mediante l'introduzione di apposito comma 2, a coordinare le nuove disposizioni con quelle stabilite dalla legge delega n. 421/1992; infatti, la riduzione percentuale delle quote, già prevista dal D.L. 415/1989 e dall'art. 4, c. 11, della L. 412/1991, è portata:

— al - 42% per la Valle d'Aosta e le province di Trento e Bolzano;

— al - 19% per il Friuli Venezia Giulia;

— al - 14,50% per la regione Sicilia;

— al - 10,50% per la Sardegna.

Per gli anni successivi al 1993 restano confermate le aliquote di riduzione stabilite nell'art. 4, comma 11 della legge n. 412/1991.

I commi da 1 a 5 dell'articolo 7, contengono poi una nuova disciplina del rapporto di lavoro e dei compensi negli enti lirici. L'ordinamento degli enti lirici è disciplinato dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, che attribuisce agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le disposizioni di cui all'art. 7 " sono da porre in connessione - afferma la relazione al disegno di legge - con la difficoltà degli enti lirici di rispettare la norma che impone di chiudere i bilanci in parità, anche per effetto del continuo lievitare dei costi del personale, degli artisti e di produzione". Queste difficoltà saranno naturalmente acuite dalla riduzione dei finanziamenti statali - tramite il Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.) - che è prevista dal disegno di legge finanziaria.

La norma in oggetto interviene quindi per cercare di comprimere gli oneri per il personale sostenuti dagli enti lirici, in conformità agli indirizzi generali di contenimento della spesa per il settore del pubblico impiego e in modo da rendere compatibili le riduzioni previste per il F.U.S. con il mantenimento dell'equilibrio finanziario degli enti.

In particolare, il comma 1 dell'art. 7, al fine di consentire una piena utilizzazione del personale all'interno degli enti, stabilisce l'incompatibilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente o attività professionale; il comma 2 dispone, per il 1993, il blocco del turn-over, consentendo solo assunzioni a tempo determinato per singole produzioni (le categorie di personale per le quali le assunzioni sono consentite sono state modificate dalla Commissione Bilancio). Il comma 3 riduce la

misura massima della diaria per spettacoli fuori sede e determina la spesa massima per lavoro straordinario in una quota non superiore al 90% di quella sostenuta negli esercizi dal 1990 al 1992, mentre il comma 4 fa slittare al 1° gennaio 1994, in linea con quanto previsto in materia di contrattazione pubblica dal D.L. 384/1992, gli aumenti salariali previsti per il personale degli enti lirici dall'accordo contrattuale del 22 maggio 1992, e fa divieto agli enti lirici di stipulare contratti integrativi aziendali che comportino ulteriori oneri finanziari, diretti o indiretti, a loro carico, anche tramite riduzione dell'orario di lavoro.

Il comma 5 prevede infine l'adozione di un calmierato per i compensi degli artisti, nonch - con innovazione approvata dalla Commissione Bilancio - per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, da parte di un comitato di coordinamento previsto dalla legge n. 800/1967, composto dai Sovrintendenti e direttori artistici dei teatri lirici e presieduto dal Ministro dello spettacolo. In assenza delle disposizioni illustrate, contenute nei commi da 1 a 5, la previsione di una riduzione dei trasferimenti pubblici, contenuta nel successivo comma 6, avrebbe rischiato di mettere in pericolo la stessa esistenza degli enti, pregiudicando comunque la loro attività.

Per quanto riguarda, infatti, la contribuzione pubblica in favore degli enti lirici, il comma 6 dell'articolo in esame limita ad una quota del 60% rispetto all'odierno ammontare il trasferimento immediato del contributo ordinario annuale: l'erogazione di una ulteriore quota, da determinarsi con decreto ministeriale, viene condizionata per ciascun ente ad una contribuzione annua della regione e degli enti locali ragguagliata, in misura da determinarsi con apposito decreto ministeriale, alla spesa globale di ciascun ente accertata nel conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Le disposizioni sugli enti lirici contenute nell'articolo 7 costituiscono comunque, come precisato nella relazione governativa al Ddl in esame, norme in gran

parte temporanee e di mero contenimento della spesa, in attesa, nell'immediato futuro, della riforma definitiva del settore.

L'articolo 8 del Ddl in esame prevede che debbano essere preventivamente autorizzate dall'ISTAT le indagini statistiche svolte dagli uffici di statistica delle amministrazioni centrali dello Stato e delle aziende autonome qualora tali indagini comportino spese a carico dei rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale. Le disposizioni di cui all'articolo in esame sono finalizzate quindi a garantire la massima razionalizzazione e la piena messa in comune dei dati disponibili tra tutte le amministrazioni interessate.

L'articolo 9 del testo in esame è finalizzato a dettare i criteri cui dovrà attenersi da parte degli enti locali l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere ed infrastrutture allo scopo necessarie; le disposizioni in esame si basano sul principio dell'autofinanziamento degli investimenti da parte dell'ente interessato, che dovrà assicurare l'economicità di gestione del servizio mediante l'opportuna manovra delle tariffe.

Il comma 1 dell'articolo medesimo, rispetto alla normativa vigente, estende la possibilità di costituire società per azioni - anche mediante accordi di programma per la gestione di servizi pubblici - oltre ai comuni e le province, ai loro consorzi, alle aziende speciali e alle comunità montane, ed autorizza tale facoltà anche per la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento del servizio e per la realizzazione diretta di infrastrutture e altre opere pubbliche. Esso, inoltre, fa venir meno il vincolo del mantenimento della proprietà maggioritaria in capo all'ente locale; e ciò in base alle modifiche introdotte dalla Commissione, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 10, lettera d) della legge n. 362/1991 relativamente all'assunzione da parte dei comuni del servizio per le farmacie che si rendano vacanti o per quelle di nuova istituzione. Nel caso di servizi pubblici locali, inoltre, la Commissione ha innovato il testo in esame prevedendo che una quota delle

azioni possa essere destinata all'azionariato diffuso e che resti comunque sul mercato.

Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 disciplinano poi le tariffe dei servizi in relazione ai criteri di calcolo (comma 2), al servizio reso ed ai soggetti che ne riscuotono l'ammontare (c. 3), ai poteri del CIP nel caso di prezzi e di tariffe amministrate (comma 4).

Per quanto concerne i criteri di calcolo, sono di grande rilievo i principi stabiliti nel comma 2 in base al quale l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione costituisce il parametro in base al quale gli enti competenti approvano le tariffe. In coerenza con tale disposizione seguono i criteri per il calcolo delle tariffe, le quali devono assicurare la copertura integrale dei costi, il rapporto equilibrato tra interessi passivi e capitale investito, l'entità dei costi di gestione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, tenendo conto degli investimenti e della qualità del servizio medesimo, l'adeguata remunerazione del capitale investito.

Stabilito che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio, si prevede l'adeguamento annuale della tariffa medesima in conformità al disciplinare ed allo statuto conseguente al modello organizzativo di cui al primo comma dell'articolo. Inoltre, tale tariffa viene determinata dal soggetto gestore del servizio che può esercitare tale gestione in virtù di specifiche concessioni o convenzioni, ovvero qualora il servizio sia organizzato come società per azioni con la presenza anche minoritaria dei soggetti di cui al primo comma.

Il comma 4 regola le competenze del Comitato Interministeriale Prezzi in ordine alle tariffe determinate ai sensi dei precedenti commi. Il comma stabilisce che il CIP vagli la tariffa, approvata dall'ente nei termini di cui al comma 2 sopra illustrato, verificando l' "eventuale presenza di fattori inflattivi", che andrà valutata alla luce degli indirizzi di politica economica generale indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria. Sui successivi eventuali aumenti, determi-

nati con i criteri di cui al comma 2, il CIP compie poi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di approvazione della tariffa da parte dell'ente, un vaglio di sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, alle quali è subordinata la ratifica dell'aumento.

Il comma 5 attribuisce all'ente locale che detiene partecipazioni azionarie nelle società per azioni costituite per l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione delle opere strumentali allo svolgimento dei servizi oppure costituite per la realizzazione di infrastrutture o altre opere di interesse pubblico, la facoltà di rilasciare garanzia fideiussoria agli istituti con i quali le società per azioni abbiano accesso mutui. L'entità della garanzia fideiussoria prestata dagli enti locali è commisurata, nel massimo, alla quota di partecipazione azionaria posseduta.

Il comma 6 dell'articolo in esame estende le disposizioni agevolative di cui all'art.7, commi 1 e 2, della "legge Amato" alle operazioni, indicate al c. 1 dell'art.1 in esame, di conferimento di aziende, di complessi aziendali o rami di essi e di ogni altro bene effettuate da province, comuni, loro consorzi, aziende speciali e comunità montane al fine di costituire delle SpA per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione diretta di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico. Viene poi ulteriormente ridotto da 100 a 10 milioni l'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

La norma di cui al comma 7 detta invece una disciplina peculiare degli accordi di programma e delle intese cui è possibile ricorrere per il raggiungimento dei fini determinati dall'articolo in esame. L'istituto dell'accordo di programma, introdotto in forma organica nell'ordinamento giuridico dalla legge 1 marzo 1986, n.64, relativa all'intervento straordinario a favore del Mezzogiorno, è stato disciplinato in via generale dall'art.27 della legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali. L'art. 27 della

L. 142/90 prevede la possibilità di ricorrere alla conclusione dell'accordo di programma per la realizzazione di opere che richiedono il concorso integrato di comuni, province, regioni, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici. Nella disposizione in esame l'iniziativa per la conclusione dell'accordo viene attribuita al Ministro per i problemi delle aree urbane, il quale, d'intesa con i Ministri di volta in volta competenti per settore, ha il compito di favorire la formazione degli accordi con le regioni e con gli enti locali interessati.

Di particolare rilievo appare la previsione di alcuni atti che dovranno obbligatoriamente accompagnare l'accordo di programma, e in particolare la progettazione di massima dell'opera, il progetto economico e finanziario, e lo studio di valutazione di impatto ambientale, che diviene, in tal modo, un elemento indefettibile nell'ambito di formazione dell'intesa. Dovranno, inoltre, essere indicate specificamente le modalità organizzative necessarie per una tempestiva attuazione degli interventi.

Per garantire una puntuale attività di verifica sulla sussistenza e sulla idoneità dei requisiti economico-finanziari, è prevista la costituzione, da parte del Ministro per i problemi delle aree urbane, di un comitato nazionale, composto da dieci membri e presieduto dallo stesso Ministro, con funzioni di controllo da esercitarsi sui progetti economico-finanziari.

L'articolo 10 del disegno di legge in esame novella la lettera C) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), relativo alle modalità delle operazioni di indebitamento che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nei limiti risultanti dal quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione di competenza.

La modifica consiste in un ampliamento delle modalità di indebitamento del Tesoro; in particolare, viene prevista la facoltà di emettere titoli in lire rivalutabili in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche valute straniere. Le valute in relazione alle quali

procedere all'emissione di detti titoli, nonché le altre caratteristiche degli stessi, saranno determinate con decreti del Ministro del tesoro. La finalità della norma è quella di ampliare gli strumenti a disposizione delle pubbliche autorità per la migliore gestione del debito pubblico, mirata ad un contenimento del suo costo complessivo. L'emissione di titoli indicizzati ad una valuta estera consentirebbe infatti di ridurre notevolmente l'onere del debito, dando luogo al pagamento di tassi prossimi a quelli praticati sulla moneta di riferimento.

La Commissione Bilancio ha inserito inoltre gli articoli 11 e 12 del testo al nostro esame, non compresi nell'originario testo governativo.

L'articolo 11 si propone di pervenire all'ottimale utilizzazione delle risorse statali erogate a titolo di concorso nel pagamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere nel campo dell'impianistica sportiva; a tal fine è prevista per il Ministro del turismo e dello spettacolo, al comma 1, la possibilità di revocare le autorizzazioni alla concessione dei mutui per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 65/1987 e successive modificazioni, che non risultino stipulati dopo tre anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento di concessione. Ricordo che tali mutui rientrano fra quelli già esclusi dal blocco per il 1992 disposto dal decreto-legge n. 333/1992, e prorogato al 31 dicembre 1993 dall'art. 1, comma 5 del disegno di legge in esame.

Le somme in tal modo rese disponibili sono impiegate, ai sensi del comma 2, per il completamento degli interventi già assistiti dallo Stato in applicazione della normativa suddetta, in base ad autorizzazione disposta dal Ministro del turismo e dello spettacolo con le modalità stabilite nel comma 3. I mutui autorizzati sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo, cui spetta altresì di formulare il relativo piano di ammortamento (comma 4); l'ammontare della contribuzione statale per i mutui così concessi è stabilita dal medesimo comma 4, che distingue fra

le varie categorie di mutui previste dalla normativa vigente.

L'articolo 12, infine, disponendo in materia tributaria, riproduce nei primi due commi l'art. 2 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, soppresso in sede di conversione in legge da parte del Senato in quanto trasfuso all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 384/1992, in corso di conversione. L'inserimento di tali disposizioni nel disegno di legge in esame risponde al fine di aumentare il gettito complessivamente derivante dai provvedimenti collegati alla manovra, in quanto il testo originario del D.L. n. 372 è stato modificato, in sede di trasfusione nel D.L. n. 384, con l'approvazione di un emendamento che ne diminuisce gli effetti di maggiore entrata. L'attuale formulazione della norma contenuta nel D.L. n. 384 avrebbe dunque l'effetto di alterare gli equilibri complessivi disegnati per la manovra di finanza pubblica; si rende pertanto necessaria l'approvazione di una nuova disposizione che ripristini il testo originario del D.L. n. 372, mantenendo gli importi finanziari stabiliti per la manovra.

A tale scopo, il comma 1 dell'art. 12 in esame esclude innanzitutto la deducibilità dall'imponibile delle spese e degli altri componenti negativi del reddito d'impresa non imputabili a particolari attività o beni, nel caso in cui nello stesso esercizio siano stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, in usufrutto, acquistate o possedute a decorrere dal 28 settembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data. Tale modifica introdotta all'art. 75 del Testo Unico delle imposte sui redditi consente di evitare che si crei un beneficio indebito omogeneizzando la deducibilità delle passività non imputabili a particolari attività a

quelle degli interessi passivi, già regolata dall'art. 63 del medesimo Testo Unico, nel caso che vi siano interessi conseguiti dall'imprenditore a seguito del possesso di obbligazioni private o pubbliche.

Il comma 2 prevede altresì la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni in questione dal 9 settembre 1992 per i proventi relativi allo stesso periodo.

Con il comma 3 si provvede a definire il complesso delle maggiori entrate nette che dovranno derivare dai decreti legislativi la cui emanazione dovrà aver luogo in base alla legge n. 408/1990 e successive modificazioni: tali maggiori entrate non dovranno essere inferiori a 1.500 miliardi per il 1993, 3.000 miliardi per il 1994 e 2.500 miliardi per il 1995. Ricordo che gli articoli 17, 18 e 19 della legge n. 408/1990 delegano il Governo a provvedere mediante proprio decreto al riordino delle materie, rispettivamente, delle agevolazioni tributarie, della tassazione dei redditi da capitale, dei benefici a favore delle famiglie monoreddito.

Il comma 4, disponendo in materia di finanza territoriale, reca infine talune modifiche al comma 5 dell'art. 4 della legge delega n. 421/1992, ridefinendo gli importi destinati agli enti territoriali in applicazione della legge medesima e la relativa copertura finanziaria: l'onere complessivo per il 1994 viene portato a 24.010 miliardi (contro i 24.510 mld. precedenti); la quota per il 1993 coperta mediante maggiori entrate è aumentata da 8.290 a 8.790 miliardi; la quota per l'anno medesimo e quella per il 1994, coperte mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nelle tabelle allegate alla finanziaria, sono diminuite, rispettivamente, da 15.933 a 15.433 miliardi e da 19.400 a 18.900 miliardi.

Raffaele ROTIROTI, *Relatore.*

PARERI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione:

che la Commissione di merito codifichi i criteri in base ai quali vengono scelte le società private prevedendo che a ciò si provveda mediante forme di gara pubblica che evitino scelte non conformi all'interesse generale ma dettate da intrecci di interessi particolari;

che il controllo sui prezzi dei servizi sia demandato ad un organismo tecnico apposito, prevedendo altresì forme di responsabilità contabile per la società, l'ente pubblico e lo stesso organismo tecnico.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

1) *All'articolo 2 i commi da 2 a 6 siano sostituiti dai seguenti:*

2. « Le maggiori risorse di cui alla lettera *a*) del comma 1 sono destinate alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni e sono utilizzate con le modalità ivi previste; l'importo dei canoni di concessioni relativi agli usi irrigui è destinato esclusivamente ad interventi diretti a razionalizzare le condizioni di utilizzo e distribuzione delle acque per attività agricole; le risorse di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 sono vincolate, nel rispetto delle finalità delle stesse, alla copertura degli oneri di gestione ed a programmi di investimento che saranno approvati dalle regioni d'intesa con il ministro dell'ambiente, che vigila sull'attuazione dei programmi medesimi, le risorse di cui alla lettera *d*) del comma 1 sono destinate ad interventi di bonifica e di salvaguardia ambientale secondo programmi approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

3. Il Governo è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni di raccordo fra la presente norma, l'articolo 9 e le disposizioni contenute nella legge « Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale all'articolo 4, comma 1, punto *e*).

4. Le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1992 e non impegnate in tale anno possono esserlo negli anni 1993 e 1994.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono utilizzate per le finalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro per gli affari regionali o le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono nei termini regolamentari, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con separato decreto il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità di attuazione del decreto di cui al presente comma tenendo conto delle procedure previste dall'articolo 1 comma 1, 2, 3 e dell'articolo 4 comma 1 della legge n. 305 del 1989.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2) siano dettate, stante l'attuale difficoltà interpretativa della normativa vigente, norme che contribuiscano a chiarire la classificazione dei rifiuti anche ai fini della razionalizzazione degli interventi.

3) sia soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 6.

« La Commissione finanze,

invita inoltre la Commissione bilancio e il Governo a voler riconsiderare, relativamente all'articolo 1, la sospensione della concessione dei mutui per gli interventi nel settore dei trasporti pubblici locali, nel settore del trasporto rapido di massa, per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attesa la particolare importanza e pregnanza di tali interventi per le comunità locali, e a voler inoltre riconsiderare l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 151 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che sancisce che le indicazioni per le concessioni dei mutui debbano venire dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in modo che tali competenze siano riportate in seno al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti dove siedono i rappresentanti delle amministrazioni locali e dello Stato centrale ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

esaminato il disegno di legge n. 1684, recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria » siano aggiunte le seguenti: « compresa quella relativa ai collegi universitari legalmente riconosciuti »;

al medesimo comma 1, le parole da: « che fanno fronte ai relativi oneri » sino alla fine del comma siano sostituite con le seguenti: « Le università, per far fronte ai relativi oneri, possono utilizzare le proprie disponibilità di bilancio e anche di cassa, nonché i fondi per l'edilizia. Si considerano prioritari interventi di completamento di programmi già avviati ed interventi necessari a rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti » e sia aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. Nell'ipotesi che al termine del contratto di locazione finanziaria l'università intenda assumere la proprietà, gli atti di trasferimento di proprietà stipulati dalle università per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, sono esenti da qualunque imposta »;

sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Per le assunzioni di personale tecnico e amministrativo delle università degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici, astrofisici o vesuviano, continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successivi provvedimenti di proroga. Sono fatti salvi anche i concorsi relativi alla copertura dei posti recati in aumento dai piani di sviluppo delle università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, nonché quelli per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano concluse le relative procedure concorsuali. Le graduatorie degli idonei in vigore nell'anno 1992 sono prorogate di un anno »;

sia altresì aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-ter. I vincitori di concorsi di professori universitari, nei ruoli di seconda fascia, possono essere assunti in servizio anche in corso d'anno, purché la delibera di chiamata da parte delle Facoltà avvenga entro il 31 gennaio 1993 e la presa di servizio in ogni caso non oltre il 28 febbraio 1993 ».

All'articolo 4:

al comma 1 si preveda che dalla riduzione del *turn-over* per i posti delle dotazioni organiche aggiuntive sia escluso il settore della scuola materna;

al comma 2 le parole: « A decorrere dall'anno scolastico 1993-1994 » siano sostituite dalle seguenti: « Per l'anno scolastico 1993-1994 »;

al medesimo comma 2 dopo le parole « pubblica istruzione » siano aggiunte le seguenti: « e presso le università »;

al comma 3 si preveda la proroga per un periodo superiore ad un anno scolastico per tutti i concorsi relativi al personale docente, non docente, direttivo e ispettivo; si rimette alla Commissione di merito l'individuazione del periodo di tempo più congruo per il quale far valere la predetta proroga;

al medesimo comma 3 si preveda che la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cattedra per soli titoli sia la stessa disposta per il completamento delle procedure concorsuali, ossia il 31 dicembre 1989, come stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

All'articolo 7:

al comma 1 sia prevista la possibilità di eccezioni alla regola della incompatibilità per prestazioni professionali di altissimo valore artistico o didattico formalmente autorizzate dal Consiglio di amministrazione e attestate dal direttore artistico, con la conseguente sospensione del trattamento economico relativo ai periodi di svolgimento della prestazione autorizzata;

al comma 2 sia previsto che nelle commissioni nominate dal consiglio di amministrazione siano rappresentate le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

al comma 6 si preveda che una seconda *tranche* dell'acconto, pari ad un ulteriore 20 per cento, sia erogata entro il 30 aprile 1993 nel caso che entro tale data non siano stati individuati nuovi parametri e definiti i nuovi organici per i singoli enti lirici dal Ministero;

sia aggiunto, in fine, il seguente comma « 6-bis. Le spese per gli allestimenti scenici degli Enti lirici per l'anno 1993 sono ridotte del 15 per cento rispetto a quelle sostenute nella stagione precedente »;

sia altresì aggiunto, in fine, il seguente comma: « 6-ter. Le minori entrate derivanti da riduzione del contributo statale costituiscono causa di forza maggiore ai fini della risoluzione senza penalità dei contratti di scrittura artistica »;

e con le seguenti osservazioni:

la Commissione auspica che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non designi come componenti di nuove commissioni di esame per concorsi i membri di quelle commissioni che abbiano impiegato un periodo di tempo superiore ad un anno nell'espletamento delle procedure concorsuali;

la Commissione ritiene che il comitato tecnico contemplato dalla circolare per le attività di prosa debba predisporre entro tre mesi un tariffario dei livelli massimi dei compensi per attori e artisti utilizzati dai teatri pubblici e privati sovvenzionati dallo Stato;

la Commissione auspica, infine, che si estenda anche ai teatri stabili e privati sovvenzionati dallo Stato una riduzione in percentuale per gli allestimenti scenici.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

preso atto della tendenza restrittiva della finanza pubblica, che comporta, tra l'altro, la sospensione dei mutui con onere a carico dello Stato agli enti locali;

considerati i problemi contingenti legati al settore della casa a cui occorre dare un significativo impulso stante la carenza dei finanziamenti pubblici;

considerata la necessità di cambiare la natura e la contribuzione del fondo per l'edilizia di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per poter mettere in atto una più valida politica abitativa;

considerato che la scarsità delle risorse pubbliche, che necessariamente spinge a ricercare i finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali attraverso l'impiego di capitali privati e conseguentemente mediante opportune manovre tariffarie;

considerata la opportunità di fornire al settore delle opere pubbliche nuovi strumenti che facilitino la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione;

considerato che il disegno di legge n. 1684, all'articolo 9 prevede:

l'estensione della possibilità oltre che ai comuni e alle province, ai loro consorzi, alle aziende speciali ed alle comunità montane di costituire società per azioni anche per la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento del servizio e per la realizzazione diretta di infrastrutture e di altre opere pubbliche;

la disciplina delle tariffe dei servizi in relazione ai criteri di calcolo, al servizio reso ed ai soggetti che ne riscuotono l'ammontare, ai poteri del CIP nel caso dei prezzi di tariffe amministrate, disciplina che indubbiamente avrà importanti riflessi sulla gestione e l'utilizzo delle risorse;

considerato che, per la parte relativa alle competenze ambientali, il Governo intende introdurre nell'ordinamento l'importante principio della « fiscalità ambientale » (articolo 2, comma 1); considerato che gli strumenti individuati (maggiorazione dei canoni demaniali, aumenti tariffari per i servizi idrici, etc.) intervengono nel delicato sistema dei servizi pubblici senza disporre dei necessari strumenti istituzionali e di pianificazione (per il servizio idrico, ad esempio: ambiti ottimali, consorzi obbligatori, integrazione dei servizi idrici) in grado di conseguire i miglioramenti nella gestione e maggiori garanzie nell'utilizzazione della risorsa;

considerato che non è possibile prevedere alcun aumento tariffario in presenza di disservizi diffusi e di una frammentazione delle competenze delle gestioni e delle tariffe se non a fronte di un effettivo miglioramento del servizio;

considerato inoltre che la Camera ha al proprio esame provvedimenti legislativi di riforma organica per il riordino dei servizi idrici, dello smaltimento dei rifiuti e dell'utilizzazione delle cave;

ritenuto che è opinione comune che la crisi della vigente normativa ambientale dipende sostanzialmente dalle carenze strutturali delle autorità pubbliche e dalla insufficienza cronica delle attività di controllo delle fonti inquinanti a causa della crisi del sistema amministrativo pubblico che ha consentito la creazione di un « circolo vizioso » costituito da interferenze amministrative, insufficienza di controlli e casi di diffusa illegalità;

osservato che negli ultimi anni il Parlamento ha recepito alcune direttive comunitarie in materia ambientale che prevedono nuovi e maggiori adempimenti amministrativi;

ritenuto che i relativi decreti legislativi, non permettendo lo stanziamento di fondi perché esplicitamente vietato dal disegno di legge delega, non consentiranno l'evasione delle migliaia di domanda di autorizzazione;

ritenuto pertanto indispensabile ed urgente invertire l'attuale tendenza ed innescare un « circolo virtuoso » rappresentato da una maggiore efficienza amministrativa al fine di porre in essere efficaci controlli ed un diffuso rispetto della normativa vigente, mediante l'adozione di strumenti economici che consentano il reperimento di sufficienti e certi finanziamenti da destinare a tale funzione, prevedendo il « contributo per il controllo ambientale » che consisterebbe nel pagamento di somme destinate esclusivamente al finanziamento delle attività delle autorità pubbliche relative al rilascio delle autorizzazioni ed al controllo delle fonti inquinanti;

osservato che tale nuovo principio potrebbe trovare un ampio consenso perché:

non ha natura di imposta ecologica e le relative entrate non possono essere destinate a scopi predeterminati in quanto sono vietate dal nostro ordinamento le imposte di scopo;

non altererebbe il quadro giuridico che disciplina il danno ambientale come sembra, invece, derivare dalle disposizioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge dove si prevede un « indennizzo » per il pregiudizio dei beni ambientali;

non metterebbe in discussione l'attuale meccanismo di determinazione dei canoni e delle tariffe ambientali, i cui aumenti potrebbero non essere giustificati se non si ricorre prima ad una riforma del servizio pubblico e se non si adottano provvedimenti volti ad evitare tensioni inflazionistiche;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, dopo il comma 8, siano aggiunti i seguenti:

« 8-bis. All'articolo 18 della legge n. 179 del 1992, comma 2, lettera b), sostituire le parole da: « sia deliberata » fino alle parole « dei soci iscritti » con le seguenti: « sia deliberata a maggioranza dalla assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il cinquantuno per cento dei soci iscritti ».

8-ter. Il termine per la presentazione del Piano di cessione di cui all'articolo 18 comma 2 lettera g) della legge n. 179 del 1992 è prorogato fino al 31 dicembre 1993 ».

All'articolo 2, i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti:

1. Il Governo, è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per introdurre il contributo per la pianificazione ed il controllo ambientale, i cui proventi sono finalizzati a potenziare l'attività amministrativa ed i controlli in materia di tutela ambientale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione a favore delle regioni e delle province di un contributo pari al doppio dell'ammontare del diritto di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e agli articoli 14 e 22 del regolamento di attuazione emanato con decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 10 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni. Sono tenuti al pagamento del contributo i soggetti che sono obbligati all'iscrizione all'Albo, nonché i soggetti che smaltiscono i rifiuti in conto proprio ed i soggetti indicati nell'articolo 24 del decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni;

b) istituzione a favore delle regioni e delle province di un contributo commisurato alla quantità e qualità delle sostanze immesse in atmosfera previste negli allegati al decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 e successive integrazioni e variazioni ed indicate nella domanda di autorizzazione presentata ai sensi degli articoli 6, 7, 12, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. I decreti delegati indicano i metodi di calcolo del contributo. Sono tenuti al pagamento i titolari degli impianti oggetto della domanda di autorizzazione;

c) istituzione a favore delle province di un contributo commisurato alla quantità e qualità delle sostanze pericolose indicate nell'elenco I e II dell'allegato A al decreto legislativo 17 gennaio 1992, n. 133, che sono recapitate nelle acque interne del litorale, come definite nello stesso decreto legislativo n. 133. Per le sostanze perico-

lose come sopra indicate che recapitano nelle fognature pubbliche, il contributo è dovuto al soggetto gestore del servizio di fognatura e depurazione; il contributo è dovuto anche dai gestori pubblici e privati di impianti di fognatura e depurazione che sversano i liquami nell'ambiente. I titolari degli scarichi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano una dichiarazione di stima della quantità delle sostanze pericolose presenti negli scarichi. Sulla base dei dati dichiarati è calcolato l'ammontare del contributo al cui pagamento è tenuto il titolare dello scarico. I decreti delegati indicano i metodi di calcolo del contributo;

d) istituzione a favore dei comuni di un contributo commisurato alla qualità delle emissioni sonore determinate sulla base delle domande di autorizzazione presentate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991, e successive modificazioni. I decreti delegati indicano i metodi di calcolo del contributo;

e) istituzione a favore delle province di un contributo a carico dei gestori di cave, torbiere e pozzi di estrazione di idrocarburi commisurato alla quantità e qualità di sostanze estratte ed ai costi di ripristino del paesaggio. I decreti delegati indicano i metodi di calcolo del contributo.

2. I proventi ed i contributi di cui alle lettere a) e b) sono ripartiti in misura del quaranta per cento a favore delle regioni e del restante sessanta per cento a favore delle province nei cui territori sono attuate le immissioni inquinanti e dove domiciliano le imprese; per le imprese che operano nel territorio di più province o regioni, i contributi sono riscossi dall'ente nel cui territorio domicilia l'impresa obbligata e sono ripartiti tra gli enti interessati secondo una convenzione che tenga conto della quantità e della qualità delle immissioni inquinanti o della attività assoggettata al contributo per il controllo ambientale. I citati proventi sono contabilizzati distintamente nei bilanci delle regioni e delle province ed utilizzati unicamente per il funzionamento delle attività delle regioni relative al rilascio delle autorizzazioni e delle province relative alle attività di controllo. I proventi dei contributi di cui alla lettera c) sono contabilizzati distintamente nel bilancio delle province ed utilizzati unicamente per il finanziamento delle attività relative al rilascio della autorizzazione ed al controllo. I proventi dei contributi di cui alla lettera d) sono contabilizzati distintamente nel bilancio dei comuni ed utilizzati unicamente per il finanziamento delle attività relative al controllo. Per l'espletamento delle funzioni di controllo, le province si avvalgono, mediante convenzioni, dei seguenti organismi:

dei servizi e presidi delle unità sanitarie locali;

dell'Istituto superiore di sanità;

dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche;

dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E-NEA);

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria;

di laboratori pubblici o privati debitamente abilitati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente. Con il medesimo decreto sono forniti i requisiti tecnici ed organizzativi che i laboratori devono possedere.

3. Le norme delegate di cui ai commi 1 e 2 sono emanate con uno o più decreti legislativi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, per la parte di rispettiva competenza sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e le competenti Commissioni parlamentari.

I decreti delegati indicano la data entro cui è effettuato il pagamento, le modalità di applicazione, quelle di accertamento, verifica e controllo del contributo, nonché la sanzione per l'omesso pagamento non inferiore al triplo del contributo; gli amministratori pubblici ed i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che non dispongono o non eseguono i controlli ambientali, sono puniti con l'arresto da un mese a tre anni con l'ammenda fino a 100 milioni di lire, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Il Ministro dell'ambiente deve obbligatoriamente esercitare l'azione di danno ambientale. I contributi di cui ai precedenti commi sono dovuti anche se le immissioni di sostanze nelle acque, in atmosfera o sul suolo sono causate da fatti colposi o dolosi, salvo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali e l'azione di danno ambientale.

All'articolo 2, i commi 4 e 5, siano sostituiti dai seguenti:

« 4. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 3, di quelle derivanti dalla revoca o decadenza di finanziamenti in precedenza disposti dal Ministro dell'ambiente nonché delle risorse iscritte in conto competenza negli stati di previsione del Ministero dell'ambiente per gli anni finanziari 1992 e 1993 il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, propone al CIPE, entro il 28 febbraio 1993 l'aggiornamento del programma triennale di cui alla legge 28 agosto 1989 n. 305, che è approvato dal CIPE sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. Per l'attuazione dell'aggiornamento di cui al comma 4, si applicano le procedure di cui all'articolo 4 della citata legge n. 305 del 1989 »;

all'articolo 9, al comma 1, sia soppressa la parola: « diretta »;

all'articolo 9, dopo il comma 1, siano aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituenti società per azioni;

b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimenti di confronto concorrenziale che tengano conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale ed il privato ».

« 1-ter. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1, si applicano le norme del decreto legislativo n. 406 del 1991 e della direttiva comunitaria n. 531 del 1990 e successiva normativa di recepimento ».

all'articolo 9, comma 3, sostituire le parole: « dallo studio di valutazione di impatto ambientale » con le seguenti: « dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 ».

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: « e ai mutui per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382 »;

all'articolo 1, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

« 7-bis. Il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per il riordino del finanziamento dell'edilizia pubblica e del suo assetto istituzionale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione a tutti i lavoratori dipendenti dell'obbligo contributivo di cui all'articolo 10 della legge n. 60 del 1963, con rideterminazione delle quote individuali sulla base della seguente lettera b);

b) estensione dell'obbligo stesso a tutti i lavoratori autonomi ai fini di fruire dei benefici dell'edilizia residenziale pubblica;

c) versamento dei relativi proventi nel Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) riforma del CER, della sua composizione e dei suoi compiti assicurando, ferma restando la presenza delle istituzioni interessate, l'applicazione del criterio di pariteticità tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro trasformandolo in organo di programmazione, controllo e vigilanza del settore dell'edilizia residenziale pubblica;

e) utilizzo delle risorse affluenti nel Fondo di cui al suddetto articolo 88, comma 1, n. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, oltre che per tutte le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata previste dalla normativa vigente, anche per la concessione di contributi a favore dei locatari degli alloggi di proprietà privata e degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo criteri che assicurino la tutela dei meno abbienti ».

« 7-ter. Fino all'emanazione del decreto legislativo di cui al comma precedente, il CER è integrato da tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale ».

all'articolo 1, aggiungere infine il seguente comma:

« 10. All'articolo 13, comma 6, della legge del 25 aprile 1983, n. 131, dopo le parole: « la competente sezione di tesoreria provinciale » aggiungere le seguenti: « per un periodo massimo di sessanta giorni ».

dopo l'articolo 9 aggiungere i seguenti:

« ART. 9-bis. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, da concessione di lavori pubblici e da contratti di servizi e di progettazione per la realizzazione di lavori pubblici stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 ».

« ART. 9-ter. 1. Nel quadro della politica economica del Governo, e in attesa di una regolamentazione organica dell'intera materia, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe autostradali sono aggiornate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS, il 1° gennaio di ciascun anno in conformità alle previsioni degli strumenti convenzionali vigenti. Con lo stesso decreto, per contenere l'onere per contributi a carico del bilancio dello Stato, può essere altresì autorizzato un adeguamento delle tariffe autostradali, finalizzato alla realizzazione di investimenti di rilevante interesse nazionale. A tal fine è abrogata la disposizione di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Qualora il decreto non sia adottato entro il 31 gennaio del medesimo anno, i concessionari autostradali sono autoriz-

zati ad adeguare provvisoriamente le tariffe nel limite massimo dell'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

2. Per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici autorizza l'applicazione di un incremento aggiuntivo, fino al 20 per cento annuo dell'adeguamento determinato ai sensi del comma 1, da assegnarsi, con modalità stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, all'ANAS per il finanziamento di interventi di manutenzione e con priorità per quelli finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione ambientale. La percentuale di incremento aggiuntivo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. La norma di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205, è da intendersi come riferita anche al finanziamento delle opere ivi previste, per il quale, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali, hanno immediata efficacia, a decorrere dall'approvazione con decreto ministeriale dei relativi progetti esecutivi sia in nuovi piani finanziari, sia le proroghe del periodo di concessione necessari e richiesti a fronte del finanziamento dell'investimento.

4. È abrogato il comma 3 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente articolo ».

Lo slittamento operato dall'articolo 1 del disegno di legge sulla finanza pubblica (AC 1684) nel versamento annuale dei limiti di impegno per l'edilizia residenziale, se non ha un'immediata ripercussione sui programmi in corso, viene ad incidere sensibilmente sull'applicazione della legge n. 179 del 1992, depauperandola delle risorse ad essa attribuite. Infatti, per far fronte a questo slittamento ed evitare ritardi nei pagamenti, occorrerà far ricorso alle giacenze esistenti presso la Cassa depositi e prestiti che erano destinate dalla legge ricordata a finanziare i nuovi programmi previsti dalla stessa legge n. 179 del 1992 ed, in particolare, i programmi integrati.

Occorre modificare la tabella F del disegno di legge finanziaria per il 1993 per coordinarla con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, del disegno di legge in materia di finanza pubblica (AC 1684) che ha chiarito definitivamente che i fondi stanziati a copertura della legge n. 179 del 1992 hanno natura di limiti di impegno.

Visto il blocco dei mutui e la previsione dell'ICI entrerà a regime il 1° gennaio 1993, sarebbe opportuno prevedere un apposito accantonamento a sostegno degli investimenti degli enti locali in modo da far sì che nel decreto sulla finanza locale, per il 1993, risulti adeguata la quota trasferita ai comuni per gli investimenti in attesa dell'entrata in vigore dell'ICI.

Occorre chiarire all'articolo 3, comma 1, se la prevista quota del 25 per cento dei fondi annualmente disponibili degli enti pubblici

e persone giuridiche private che gestiscono forme di previdenza ed assistenza sociale, finora destinata dalla legge alle esigenze dell'edilizia abitativa entro il limite del 20-50 per cento, debba essere calcolata in percentuale su dette aliquote o sia da considerare in aggiunta; se da considerare in percentuale, inevitabilmente ciò comporterà un depauperamento delle già scarse risorse destinate al settore dell'edilizia; se in aggiunta non si ritiene, comunque, opportuno stornare ulteriormente somme che l'ente potrebbe validamente investire per i suoi programmi futuri.

Nel sottolineare all'articolo 5, comma 4, l'assoluta imponderabilità, in mancanza di un piano finanziario, del *quantum* complessivo che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ricaverà dalla vendita dei propri immobili, si evidenzia la necessità di destinare tale ricavato alla realizzazione di alloggi e sedi di servizio per il personale dell'Amministrazione stessa. Ciò, peraltro, nella stessa logica seguita nell'articolo 28 della legge n. 413 del 1991 per quanto riguarda la vendita degli alloggi degli IACP. La norma dell'articolo 5, inoltre, appare in palese contrasto con quanto proposto dal Governo con il recente disegno di legge n. 1701-C con cui viene previsto che i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato non possono essere impiegati per il ripianamento del fabbisogno corrente bensì destinati a ridurre l'indebitamento lordo.

Si reputa, inoltre, necessario procedere all'affidamento dell'incarico di compravendita degli immobili mediante concessione a società di intermediazione immobiliare.

Si ritiene opportuno procedere nella stessa direzione per tutti gli altri Ministeri e, in particolare, in riferimento alle forze armate e alle forze dell'ordine trasformando il rapporto di concessione amministrativa dell'uso dell'immobile in contratto di locazione.

In relazione alle recenti precipitazioni atmosferiche che hanno determinato pressoché su tutto il territorio nazionale ingenti problemi di manutenzione delle strade, occorre adeguare i fondi destinati dal bilancio dell'ANAS alla manutenzione e prevedere un contributo anche per la manutenzione della viabilità provinciale.

Si ritiene necessario destinare una quota per il completamento degli investimenti demaniali già realizzati almeno per l'ottanta per cento, per ovviare a problemi di ordine pubblico e di sicurezza, ed evitarne il degrado ed il conseguente spreco di risorse pubbliche.

Si ritiene opportuno, infine, prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) a partire dalla relativa entrata in vigore (1993) per gli alloggi di proprietà dello IACP, o di proprietà dello Stato, dei comuni e di altri enti pubblici limitatamente agli immobili in gestione allo IACP.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE CONTRARIO

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) Si richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla contraddittorietà del provvedimento con l'obiettivo del contenimento dell'inflazione della manovra economico-finanziaria per il 1993, la quale comprende il blocco delle tariffe ed il rafforzamento di tutte le misure di controllo dei prezzi. Pertanto, l'articolo 2 deve essere riformulato nel senso di evitare duplicazioni di imposizioni, tenuto conto in particolare che:

un aumento dei canoni dell'acqua colpirebbe due volte le attività produttive, sia come aumento del canone che come aumento indotto delle tariffe elettriche;

le relative disposizioni determinano un quadro normativo farraginoso e contraddittorio, che si innesta su un coacervo di norme esistenti e *in itinere* che ha già creato una rilevante e preoccupante confusione in materia, con canoni e sovracanonici per più di 20 milioni per le attività produttive, con costi per 12 milioni per la tassa di concessione governativa che viene pagata *una tantum* per le concessioni d'acqua ad uso irriguo o per i loro rinnovi, con un ulteriore aumento del 5 per cento a titolo di imposta sui canoni annuari di concessioni, con aumento del 30 per cento del canone annuo per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico;

le disposizioni sulle concessioni di acque si pongono inoltre in contrasto con i progetti di riforma della normativa sulle risorse idriche da anni in discussione in Parlamento.

2) L'articolo 9 deve essere riformulato, non ritenendosi possibile operare senza adeguate garanzie — con il venir meno del vincolo maggioritario in favore della mano pubblica nelle società per azioni degli enti locali, di cui all'articolo 22 della legge n. 142 del 1990 — una tale privatizzazione delle aziende di servizi pubblici degli enti locali. Manca infatti la previsione di idonee forme di tutela dell'interesse pubblico attraverso i necessari strumenti concessori e di controllo. Sono inoltre criticabili i criteri indicati per la determinazione delle tariffe relative ai servizi, che fanno riferimento, di fatto, solo ai costi e non anche, tra l'altro, al principio di progressività delle tariffe in relazione ai consumi. Si sottolineano, in particolare, gli effetti di tali disposizioni sulle aziende elettriche degli enti locali, che si traducono nel venir meno del sistema elettrico nazionale e della tariffa unica nazionale.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

esaminato il disegno di legge n. 1684, recante « Interventi urgenti in materia di finanza pubblica » relativamente alle parti di propria competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) la sospensione della concessione dei mutui prevista dal comma 5 dell'articolo 1 — che proroga al 31 dicembre 1993 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 — non deve applicarsi al finanziamento degli investimenti per la prosecuzione del programma di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, già autorizzato dall'articolo 20 della legge finanziaria del 1988 (legge 11 marzo 1988, n. 67). Al riguardo, si osserva che nella relazione del Governo al disegno di legge recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993), si afferma che l'accantonamento previsto in Tabella B (Fondo speciale di conto capitale) è anche diretto a consentire « la prosecuzione del programma di edilizia ospedaliera già autorizzato dall'articolo 20 della legge finanziaria del 1988;

2) fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali e fino al 31 dicembre 1992, per le funzioni di assistenza di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, per le funzioni di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni, per le funzioni di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, nonché per le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovano e coordinino i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e siano tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991 ed il 1992;

3) al fine di contenere la spesa sanitaria, il Ministro della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la Conferenza Stato-regioni, promuova un programma di rilevazione sistematica delle situazioni di

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) che siano escluse dall'aumento del canone le concessioni di acque pubbliche per uso irriguo;

b) che il monitoraggio delle acque pubbliche utilizzate a fini irrigui delle acque di fognatura nei canali di scolo dei consorzi di bonifica e lo smaltimento dei rifiuti sui terreni agricoli venga effettuato sulla base di parametri che tengano conto della tutela dell'ambiente, della salute pubblica, e dei coltivatori, indicata tra l'altro nella risoluzione approvata in Commissione Agricoltura il 28 gennaio 1992;

c) che, le somme provenienti dalle maggiori risorse di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 siano utilizzate per la costruzione di acquedotti rurali nelle zone montane, di sistemi di controllo realizzati dai produttori agricoli sulle acque di fognatura, per il sostegno agli investimenti finalizzati all'utilizzazione dei liquami zootecnici e per la depurazione di rifiuti destinabili allo spandimento e la certificazione dei relativi fanghi;

d) che, con riferimento all'articolo 9 si salvaguardino le competenze dei consorzi di bonifica previste dalla legislazione vigente riguardo alla realizzazione e gestione delle spese irrigue.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. La facoltà di contrarre mutui con il concorso anche parziale dello Stato, prevista dalle leggi sotto indicate, è sospesa fino al 31 dicembre 1993; le somme derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 sono iscritte in bilancio nell'esercizio successivo a quello di scadenza delle autorizzazioni medesime:

a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante « Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 »;

b) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante « Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa »;

c) legge 4 agosto 1990, n. 240, recante « Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità »;

d) legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante « Disposizioni in materia di trasporti », limitatamente all'importo di 500 miliardi di mutui da contrarre nel 1992;

e) articolo 4, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 1991, n. 415, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) », limitatamente all'importo di 1.000 miliardi di mutui autorizzati per l'anno 1992, intendendosi la sospensione proporzionalmente riferita alle quote indicate nella norma medesima;

f) articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, concernente

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. *Identico.*

f) articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente

« Rifornimento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno », limitatamente al 50 per cento delle quote di mutui autorizzate per gli anni 1992 e 1993.

2. Ferme restando le competenze, le procedure e le modalità di approvazione ed attuazione dei programmi d'intervento, stabilite dalle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), i soggetti interessati alla realizzazione delle opere possono altresì provvedere ai relativi costi, ivi compresi quelli di manutenzione e gestione, anche mediante l'utilizzo di capitali propri, l'apporto di capitali di altri soggetti ed i proventi derivanti dall'esercizio.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della citata legge 26 febbraio 1992, n. 211, è soppressa.

4. Le norme indicate nel comma 1 continuano ad operare in relazione a convenzioni, atti di impegno o contratti di mutuo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è prorogata sino al 31 dicembre 1993; la sospensione della concessione di mutui non si applica, oltre che ai mutui già esclusi dalla predetta disposizione, ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, e ai mutui per il finanziamento degli oneri del contratto degli autoferrotranvieri di cui al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97.

6. Le annualità da corrispondere per il 1993 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodice-

« Rifornimento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno », limitatamente al 50 per cento delle quote di mutui autorizzate per gli anni 1992 e 1993.

2. Ferme restando le competenze, le procedure e le modalità di approvazione ed attuazione dei programmi d'intervento, stabilite dalle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), i soggetti interessati alla realizzazione delle opere possono altresì provvedere ai relativi costi, ivi compresi quelli di manutenzione e gestione, anche mediante l'utilizzo di capitali propri, l'apporto di capitali di altri soggetti, i proventi derivanti dall'esercizio e mediante l'introduzione di regimi tariffari in grado di assicurare la remuneratività del capitale investito.

3. L'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è abrogato.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

simo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

7. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995.

8. All'articolo 2, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, le parole da: « il contributo » a: « per il 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « i contributi ventiquennali dello Stato per le finalità di cui al medesimo articolo 22 sono fissati in lire 10 miliardi per 1992, lire 10 miliardi per il 1993 e lire 30 miliardi per il 1994 ».

9. L'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, e all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1° gennaio 1994.

ART. 2.

1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonché per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo della Repubblica, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro centoventi

7. *Identico.*

8. **Si propone lo stralcio.**

9. *Identico.*

ART. 2.

1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonché per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto **a ripristinare la situazione precedente, nonché** a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo della Repubblica, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'importo dei canoni di concessione delle acque pubbliche in ragione delle utilizzazioni previste, della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, tenendo conto delle tecnologie impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque; prevedere che detti importi siano stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non eccedenti il trenta per cento degli importi in essere;

b) prevedere l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura, ivi compresi gli oneri di depurazione, anche nei casi in cui la rete fognaria è sfornita di impianto centralizzato di depurazione, tenendo conto delle utenze che provvedono direttamente alla depurazione. Le tariffe sono determinate tenendo conto della qualità del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, in modo che sia assicurata la graduale copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

c) disciplinare le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti in modo che vi sia correlazione fra entità del prelievo, quan-

ziano, è delegato ad emanare, entro **centotanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) **riordinare la materia della concessione delle acque pubbliche e disciplinare l'importo dei canoni** in ragione delle utilizzazioni previste, della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, **in ragione** delle tecnologie impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque; **disciplinare l'importo dei canoni per l'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della granulometria e della natura del materiale estratto; disciplinare l'importo dei canoni per la concessione di spiagge lacuali, sulla base dell'estensione dell'area concessa e delle sue caratteristiche ambientali; prevedere che i nuovi importi** siano stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non eccedenti **il dieci per cento degli importi in essere per gli usi irrigui e il trenta per cento per tutti gli altri casi; prevedere l'effettuazione del monitoraggio delle acque pubbliche utilizzate a fini irrigui e delle acque di fognatura;**

b) prevedere l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, **di fognatura e di depurazione**, anche nei casi in cui la rete fognaria è sfornita di impianto centralizzato di depurazione, **fatta salva una diversa tariffa per le utenze** che provvedono direttamente alla depurazione. Le tariffe sono determinate tenendo conto della qualità del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, in modo che sia assicurata **gradualmente** la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

c) **disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in modo che vi sia correla-**

tità e qualità dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata e, in ogni caso, degli effetti negativi per l'ambiente dei rifiuti e delle attività di smaltimento;

d) disciplinare gli oneri ai quali è sottoposta l'attività di cava in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, commisurando l'onere alla quantità dei materiali estratti, alla qualità degli stessi, alle caratteristiche delle aree interessate.

2. Le maggiori risorse di cui alla lettera a) del comma 1 sono destinate alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono utilizzate con le modalità ivi previste; le maggiori risorse di cui alle lettere b) e c) sono vincolate, secondo direttive specifiche del Ministro dell'ambiente, alla realizzazione degli interventi occorrenti per le finalità indicate nelle stesse lettere e, quanto alle risorse di cui alla lettera d), ad interventi di salvaguardia ambientale. Qualora entro due anni l'utilizzazione stabilita non sia conseguita da parte dei soggetti rispettivamente competenti, le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per le medesime finalità.

zione fra entità della tariffa, quantità e qualità dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata e, in ogni caso, degli effetti negativi per l'ambiente dei rifiuti e delle attività di smaltimento, nonché in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

d) disciplinare i vincoli e gli oneri ai quali è sottoposta l'attività di cava in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, commisurando l'onere alla quantità dei materiali estratti, alla qualità degli stessi, alle caratteristiche delle aree interessate **e fissando, altresì, modalità e condizioni per la conservazione e la manutenzione degli alvei fluviali e delle difese spondali nonché disciplinando l'eventuale utilizzazione del materiale di risulta in modo che i proventi entrino a far parte delle risorse di cui al comma 2.**

2. Le maggiori risorse di cui alla lettera a) del comma 1 sono destinate alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono utilizzate con le modalità ivi previste; **l'importo dei canoni di concessione relativi agli usi irrigui è destinato esclusivamente ad interventi diretti a razionalizzare le condizioni di utilizzo e distribuzione delle acque per attività agricole. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1, previa definizione degli ambiti ottimali, di cui all'articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in vista della riforma organica del settore delle risorse idriche, nonché le risorse di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, sono vincolate, nel rispetto delle finalità di cui alle medesime lettere, alla copertura degli oneri di gestione ed a programmi di investimento approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente, che vigila sull'attuazione dei programmi medesimi. Le risorse di cui alla lettera d) del comma 1 sono destinate ad interventi di bonifica e di salvaguardia ambientale secondo programmi approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Qualora entro due anni i sog-**

3. Le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1992 e non impegnate in tale anno possono esserlo negli anni 1993 e 1994.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate per le finalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono nei termini regolamentari, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con separato decreto il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità di attuazione del decreto di cui al presente comma.

5. Qualora gli interventi non siano avviati entro il termine stabilito nel provvedimento di approvazione, le relative somme sono diversamente attribuite con le modalità definite nel decreto di cui al comma 4.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. Per gli anni 1993 e 1994 i soggetti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinano una ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili in

getti rispettivamente competenti non conseguano l'utilizzazione stabilita, le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per le medesime finalità.

3. Si propone lo stralcio.

4. Si propone lo stralcio.

5. Si propone lo stralcio.

6. Si propone lo stralcio.

7. I nuovi importi dei canoni, delle tariffe e degli oneri previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.

8. Il Governo è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni di raccordo tra le norme recate dal presente articolo, dall'articolo 9 della presente legge e dai decreti legislativi previsti dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

ART. 3.

1. Per gli anni 1993 e 1994 i soggetti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinano una ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili in

via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati, che fanno fronte ai relativi oneri utilizzando le proprie disponibilità di bilancio.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per l'attuazione del comma 1.

ART. 4.

1. Per l'anno scolastico 1993-94, le nomine relative alla copertura dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte nel limite dell'80 per cento della consistenza delle predette dotazioni organiche e sempreché i docenti così nominati siano utilizzabili in posti che altrimenti andrebbero conferiti per supplenza annuale.

2. A decorrere dall'anno scolastico 1993-94, le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-92, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione. Possono essere autorizzati altresì incarichi

via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, **anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca**, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati. **Le università, per far fronte ai relativi oneri, possono utilizzare le proprie disponibilità di bilancio e anche di cassa, nonché i fondi per l'edilizia. Si considerano prioritari gli interventi di completamento di programmi già avviati e gli interventi necessari a rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti.**

2. *Identico.*

ART. 4.

Identico.

presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri, di organismi o enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Restano confermate tutte le altre disposizioni che disciplinano la materia di cui al citato articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate di un anno scolastico dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico.

4. La disposizione dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, si applica solo in caso di trasferimenti nell'ambito del territorio nazionale. Restano ferme le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, a favore degli impiegati dello Stato il cui coniuge, dipendente militare della pubblica amministrazione, presti servizio all'estero.

5. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

ART. 5.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di canone di conces-

ART. 5.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di canone di conces-

sione, gli alloggi di servizio costruiti o da costruire o acquistati ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, sono assoggettati al regime degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a cedere in proprietà, con priorità agli assegnatari o agli aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) gli alloggi di cui al comma 1;

b) gli alloggi costruiti o acquistati ai sensi del numero 3) dell'articolo 1 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42.

3. Per la determinazione del prezzo di cessione delle unità abitative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

4. Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi, al netto degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi spettanti a società di compravendita di immobili eventualmente incaricate, sono destinate alla riduzione del disavanzo di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

5. Le condizioni e le modalità della vendita sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. Per le regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari in attuazione della delega in materia sanitaria sono ridotte, per l'anno 1993, rispettivamente del 42 per cento per la regione Valle d'Aosta e per le province

sione, gli alloggi di servizio costruiti o acquistati ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, sono assoggettati al regime degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

ART. 6.

1. **Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono ridotte, per l'anno 1993, rispettivamente del 42 per cento per la regione Valle d'Aosta e per le**

autonome di Trento e di Bolzano, del 21 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e del 10,50 per cento per la regione Sardegna; per la regione siciliana si applica la riduzione prevista dall'articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Per gli anni successivi restano confermate le aliquote di riduzione di cui al predetto articolo 4, comma 11, della legge n. 412 del 1991.

ART. 7.

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato e attività professionale o di lavoro autonomo. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro 30 giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale. Le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, non si applicano ai rapporti instaurati con gli enti lirici.

2. Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli. La permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992 è accertata su richiesta del sovrintendente da apposite commissioni nominate dal consiglio di amministrazione.

province autonome di Trento e di Bolzano, **del 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia, del 14,50 per cento per la regione Sicilia** e del 10,50 per cento per la regione Sardegna. Per gli anni successivi restano confermate le aliquote di riduzione di cui **all'articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.**

2. All'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le parole: « , oppure, in sostituzione anche parziale, variando in aumento entro il limite del 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « ed entro il limite del 75 per cento ».

ART. 7.

1. *Identico.*

2. Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, **o di personale artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all'aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità.** La permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre

3. Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori sede non può essere superiore alla quota giornaliera dello stipendio base lordo del dipendente non dirigente di qualifica più elevata. Per lo stesso anno, non può essere autorizzata una spesa complessiva per lavoro straordinario superiore al 90 per cento della media di quella sostenuta negli anni 1990, 1991 e 1992.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, gli effetti economici previsti per gli anni 1992 e 1993 dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 22 maggio 1992, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, decorrono a partire dal 1° gennaio 1994. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro.

5. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, predispone entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi sulla base delle medie praticate dai teatri lirici dei Paesi della CEE.

6. Entro due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario sarà liquidato agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate un acconto di importo pari al 60 per cento del contributo ordinario dell'anno precedente. L'assegnazione di una quota del contributo ordinario, da quantificarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è condizionata per ciascun ente ad una contribuzione annua della regione e degli enti locali complessivamente non inferiore alla quota di spesa globale di ciascun ente accertata nel conto consuntivo dell'anno precedente, al netto

1992 è accertata su richiesta del sovrintendente, **sentito il direttore artistico**, da apposite commissioni nominate dal consiglio di amministrazione.

3. *Identico.*

5. *Identico.*

5. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, **nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione**, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, predispone entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi sulla base delle medie praticate dai teatri lirici dei Paesi della **Comunità economica europea, dell'Austria, della Confederazione elvetica, della Svezia, della Norvegia e della Finlandia.**

6. *Identico.*

delle partite di giro e delle anticipazioni bancarie, stabilita con il medesimo decreto.

ART. 8.

1. Le indagini statistiche che le Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, svolgono per propri scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) qualora comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale.

ART. 9.

1. Le province, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunità montane possono, per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione diretta di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 7, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale coper-

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione diretta di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, **che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti**, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 7, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. *Identico:*

a) *identica;*

tura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra gli interessi passivi ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale di rischio.

3. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti gestori dei servizi nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dall'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

4. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 2; il Comitato interministeriale prezzi tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

5. Fino all'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1.

6. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposi-

b) *identica*;

c) *identica*;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

6. *Identico*.

zioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni.

7. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale.

ART. 10.

1. La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, da ultimo sostituita dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è sostituita dalla seguente:

« c) titoli denominati in ECU (European Currency Unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti inter-

7. *Identico.*

ART. 10.

Identico.

nazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti sono determinate la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti. ».

ART. 11.

1. Al fine di assicurare una completa e razionale utilizzazione delle risorse stanziare con il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, con il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, e con la legge 7 agosto 1989, n. 289, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, revoca le autorizzazioni alla concessione dei mutui per interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987, e successive modificazioni, che non risultino comunque stipulati decorso un triennio dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento concessivo.

2. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi già finanziati in attuazione delle disposizioni legislative richiamate al medesimo comma 1, al fine di assicurarne la piena funzionalità.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sentita la regione competente, l'autorizzazione alla concessione dei mutui di cui al

comma 2 del presente articolo è disposta con proprio decreto dal Ministro del turismo e dello spettacolo in base a criteri che tengano conto comparativamente dell'interesse sociale al completamento dell'opera, dell'ampiezza del bacino di utenza, dell'opportunità economica del finanziamento in relazione ai costi già sostenuti e delle garanzie offerte in ordine alla economicità della futura gestione dell'impianto. Con successivo decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono stabiliti termini e modalità per la presentazione delle domande.

4. I mutui autorizzati per le finalità di cui al comma 2 sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo nei limiti delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte ai sensi del comma 1 del presente articolo. I mutui a favore degli enti locali sono assistiti dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento ventennale costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati al secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi. Per la durata dell'ammortamento, i fondi necessari all'erogazione dei contributi di cui al presente comma sono trasferiti annualmente all'Istituto per il credito sportivo che, in sede di formulazione del piano di ammortamento, provvede alla corrispondente riduzione della quota a carico dell'ente beneficiario.

ART. 12.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di

cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i proventi maturati a partire dal 9 settembre 1992.

3. I decreti legislativi previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, dovranno assicurare nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a 1.500 miliardi nel 1993, a 3.000 miliardi nel 1994 e a 2.500 miliardi nel 1995.

4. All'articolo 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, all'alinea le parole: « e lire 24.510 miliardi », sono sostituite dalle seguenti: « e lire 24.010 miliardi »; alla lettera b) del medesimo comma 5, le parole: « quanto a lire 8.290 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a lire 8.790 miliardi »; alla lettera c) del medesimo comma 5, le parole: « quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e lire 19.400 miliardi per l'anno 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a lire 15.433 miliardi per l'anno 1993 e lire 18.900 miliardi per l'anno 1994 ».